

Regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento:
- a) si applicano le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04, e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) si fa inoltre riferimento alle modalità di registrazione delle disalimentazioni e calcolo degli indicatori di continuità del servizio di trasmissione di cui al Documento A.54 allegato al Codice di rete (di seguito: Documento A.54), come modificato e integrato ai sensi della deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2007, n. 281/07.

Articolo 2

Finalità e ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce il quadro di incentivi e penalità applicabili nel periodo di regolazione 2008-2011 alla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) per il miglioramento della qualità del servizio di trasmissione.
- 2.2 Il presente provvedimento ha la finalità di promuovere il miglioramento della qualità del servizio di trasmissione attraverso adeguati interventi operativi e investimenti. L'Autorità vigila sul fatto che tale miglioramento non sia ottenuto con aggravio delle risorse necessarie per il servizio di dispacciamento.

Articolo 3

Energia non fornita di riferimento

- 3.1 Ai fini del presente provvedimento, l'indicatore *Energia non fornita di riferimento* è pari all'ammontare annuo di energia non fornita, per tutti gli eventi che abbiano interessato, anche parzialmente, la Rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN), con le sole esclusioni e limitazioni di cui ai commi successivi.
- 3.2 In via temporanea e limitatamente al periodo di regolazione 2008-2011, l'indicatore *Energia non fornita di riferimento* è valutato rispetto ai seguenti utenti AT coinvolti nelle disalimentazioni:
- a) utenti AT sia direttamente connessi che non direttamente connessi alla RTN, per disalimentazioni aventi origine nella RTN medesima;
 - b) utenti AT direttamente connessi alla RTN, per disalimentazioni aventi origine su impianti degli utenti della RTN, di cui all'Allegato A della deliberazione n. 250/04, articolo 30, comma 30.1, lettera b), punto v).

- 3.3 Nel caso di incidenti rilevanti, all'energia non fornita valutata in applicazione del Documento A.54, al netto delle esclusioni di cui al comma successivo, si applica convenzionalmente la funzione di limitazione di cui alla Tabella 1; il risultato di tale limitazione convenzionale concorre all'indicatore *Energia non fornita di riferimento* di cui al comma precedente.
- 3.4 Sono esclusi dal computo dell'indicatore *Energia non fornita di riferimento* le seguenti tipologie di disalimentazioni:
- a) disalimentazioni dovute all'intervento di sistemi di difesa a fronte di perturbazioni di frequenza con origine sulla rete interconnessa europea;
 - b) disalimentazioni per applicazione del piano di emergenza PESSE, a fronte di condizioni di inadeguatezza del parco di generazione, solo se è stato fornito preavviso di allerta all'utenza il giorno precedente;
 - c) disalimentazioni dovute a ordini impartiti da autorità pubbliche per ragioni di emergenza (ad esempio apertura di linee per permettere operazioni di spegnimento di incendi);
 - d) disalimentazioni dovute a catastrofi naturali di ingenti proporzioni (ad esempio terremoti o alluvioni);
 - e) disalimentazioni per attentati terroristici, attacchi intenzionali, sabotaggi e furti;
 - f) incidenti rilevanti, per qualunque causa, con energia non fornita complessiva superiore a 40.000 MWh.
- 3.5 Sono incluse nel computo dell'indicatore *Energia non fornita di riferimento* anche le disalimentazioni causate da interventi degli equilibratori automatici di carico o di teledistacchi o di altri sistemi di difesa le cui specifiche siano definite da Terna, anche se installati sul lato MT di impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT sia direttamente connessi che non direttamente connessi alla RTN.
- 3.6 Il livello effettivo dell'indicatore *Energia non fornita di riferimento* per l'anno *i* è ottenuto come media aritmetica triennale dei valori dell'anno *i*, dell'anno *i-1* e dell'anno *i-2*.

Articolo 4

Numero di disalimentazioni per utente RTN

- 4.1 Ai fini del presente provvedimento, l'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN* è pari al numero medio di disalimentazioni, lunghe o brevi, subito dagli utenti direttamente connessi alla Rete di trasmissione nazionale, per tutti gli eventi che abbiano interessato, anche parzialmente, la medesima RTN in ciascuna Area Operativa di Terna (di seguito: AOT), con le sole esclusioni di cui al comma successivo.
- 4.2 Sono esclusi dal computo dell'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN* le seguenti tipologie di disalimentazioni:
- a) disalimentazioni di cui al comma 3.4;

- b) disalimentazioni con origine su impianti degli utenti della RTN, di cui all'Allegato A della deliberazione n. 250/04, articolo 30, comma 30.1, lettera b), punto v).
- 4.3 Il livello effettivo dell'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN* per l'anno *i*, valutato per ogni singola AOT, è ottenuto come media ponderata biennale dei valori dell'anno *i* e dell'anno *i-1*, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di utenti direttamente connessi alla RTN al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 5

Quota di utenti RTN senza disalimentazioni

- 5.1 Ai fini del presente provvedimento l'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni* è pari al rapporto tra il numero di utenti, di qualunque tipo e direttamente connessi alla Rete di trasmissione nazionale che nel corso dell'anno non hanno subito alcuna disalimentazione e il numero complessivo di utenti, di qualunque tipo, direttamente connessi alla Rete di trasmissione nazionale.
- 5.2 Sono esclusi dal computo dell'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni* le medesime disalimentazioni di cui al comma 4.2.
- 5.3 Il livello effettivo dell'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni* è valutato con riferimento a ogni singolo anno *i*, per ogni singola AOT e per l'intera RTN.

Articolo 6

Dati di qualità del servizio di trasmissione

- 6.1 Entro il 30 aprile 2008, Terna mette a disposizione dell'Autorità i seguenti dati storici, ricostruiti in coerenza con le definizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui agli articoli precedenti:
- a) valori annui dell'indicatore *Energia non fornita di riferimento* (ENSR) per il periodo 2001-2007, con evidenza delle disalimentazioni a cui si applica la funzione di limitazione di cui al comma 3.3, nonché delle disalimentazioni escluse ai sensi del comma 3.4;
 - b) valori annui, per singola AOT, dell'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN* (NDU) almeno per gli anni 2006 e 2007, con evidenza delle disalimentazioni escluse ai sensi del comma 4.2;
 - c) valori annui, per singola AOT e per l'intera RTN, dell'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni* (QSD) almeno per gli anni 2006 e 2007.
- 6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno dal 2009 in avanti, Terna mette a disposizione dell'Autorità i dati di qualità del servizio di trasmissione previsti dal Codice di rete e dal presente provvedimento. I dati comunicati all'Autorità da Terna possono essere soggetti a pubblicazione a parte dell'Autorità.

- 6.3 Gli Uffici dell'Autorità definiscono le modalità operative per la messa a disposizione dei dati e effettuano i controlli a campione.

Articolo 7

Livelli di partenza e livello obiettivo

- 7.1 La regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione per il periodo di regolazione 2008-2011 ha valenza sperimentale. Le regole applicabili ai successivi periodi di regolazione sono stabilite sulla base delle evidenze emerse nell'attuazione della prima sperimentazione.
- 7.2 Sono definiti i seguenti livelli di partenza:
- a) per l'indicatore *Energia non fornita di riferimento* (ENSR), pari al valore della media aritmetica dei livelli medi triennali di tale indicatore disponibili nel periodo 2001-2007;
 - b) per l'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN* (NDU), pari per ciascuna AOT, al valore della media aritmetica biennale di tale indicatore nel biennio 2006-07;
 - c) per l'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni* (QSD), pari per ciascuna AOT al valore della media aritmetica biennale di tale indicatore nel biennio 2006-07 e pari per l'intera RTN al valore medio ponderato dei valori medi biennali di tale indicatore nel biennio 2006-07 di ogni AOT, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di utenti direttamente connessi a ogni AOT al 31 dicembre di ogni anno.
- 7.3 Sono definiti i seguenti livelli obiettivo:
- a) per l'indicatore *Energia non fornita di riferimento*: per gli anni 2008 e 2009, il livello obiettivo è pari al livello di partenza; per gli anni 2010 e 2011, l'obiettivo è pari all'obiettivo dell'anno precedente ridotto del 2%;
 - b) per l'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN* e per ciascuna AOT: per gli anni 2009, 2010 e 2011, l'obiettivo è pari a 0,18 disalimentazioni/utente o, se superiore, al livello di partenza di questo indicatore diminuito ogni anno di una quantità tale da pervenire, nel 2019, al livello di 0,18 disalimentazioni/utente in ogni AOT.
- 7.4 I livelli di partenza e i livelli obiettivo sono definiti con le seguenti approssimazione:
- a) per l'indicatore *Energia non fornita di riferimento*, espresso in MWh, con arrotondamento all'unità;
 - b) per l'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN*, espresso in disalimentazioni/utente, con arrotondamento alla seconda cifra decimale;
 - c) per l'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni*, espresso in numero puro (compreso tra 0 e 1), con arrotondamento alla terza cifra decimale.

Articolo 8

Incentivi e penalità per la qualità del servizio di trasmissione

- 8.1 Terna assicura, per gli anni 2010 e 2011, almeno il raggiungimento dei livelli obiettivo degli indicatori *Energia non fornita di riferimento* e *Numero di disalimentazioni per utente RTN*, quest'ultimo valutato separatamente per ogni AOT. Terna inoltre massimizza l'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni*, sia per l'intera RTN che separatamente per ogni AOT.
- 8.2 Per ognuno degli anni 2010 e 2011 Terna ha diritto a un incentivo nel caso di livelli effettivi degli indicatori di qualità del servizio di trasmissione migliori dei livelli obiettivo o, nel caso mancato raggiungimento di tali obiettivi, ha l'obbligo di versare una penalità nel conto "Qualità dei servizi elettrici", gestito dalla Cassa conguaglio del settore elettrico, in misura pari, per ogni anno i , a:
- $(LE_{ENSR} - LO_{ENSR})_i \times C_{ENSR}$ per l'indicatore *Energia non fornita di riferimento* valutato per l'intera RTN, dove LE_{ENSR} è il livello effettivo di tale indicatore registrato nell'anno i ai sensi del comma 3.6, LO_{ENSR} è il livello obiettivo di tale indicatore assegnato per l'anno i , C_{ENSR} è un parametro che assume il valore di 15.000 euro/MWh;
 - $(LE_{NDU} - LO_{NDU})_{i,j} \times P_{i,j} \times C_{NDU}$ per l'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN* per ciascuna AOT j , dove LE_{NDU} è il livello effettivo di tale indicatore registrato nell'anno i e nella AOT j ai sensi del comma 4.3, LO_{NDU} è il livello obiettivo di tale indicatore assegnato per l'anno i alla AOT j , $P_{i,j}$ è la potenza media in MW, pari alla quantità di energia trasmessa nell'anno i nella AOT j divisa per il numero annuo di ore (8760), e C_{NDU} è un parametro che assume i valori indicati in tabella 2 e espressi in euro/MW/disalimentazione.
- 8.3 Nel caso di superamento dei livelli obiettivo, gli incentivi sono moltiplicati per il valore $[1 + 2 \times \max(LE_{QSD} - LP_{QSD}; 0)]_{i,j}$ dove LE_{QSD} e LP_{QSD} sono, rispettivamente, il livello effettivo e il livello di partenza dell'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni*, valutato nell'anno i e nell'area j , questa essendo l'intera RTN per gli incentivi di cui alla lettera a) del comma precedente e ogni singola AOT per gli incentivi di cui alla lettera b) del medesimo comma.
- 8.4 L'Autorità determina gli incentivi e le penalità di cui al presente articolo entro il 31 ottobre 2011 con riferimento ai livelli obiettivo fissati per l'anno 2010 ed entro il 31 ottobre 2012 con riferimento ai livelli obiettivo fissati per l'anno 2011. Nel caso che in esito ai controlli effettuati dall'Autorità risulti che i dati di qualità del servizio di trasmissione non sono registrati come previsto dalla normativa applicabile, gli incentivi possono essere ridotti, fatto salvo l'avvio di procedimenti sanzionatori per i casi più gravi, nei quali gli incentivi sono annullati.

Articolo 9

Meccanismi di franchigia e di contenimento del rischio

- 9.1 Ai fini del confronto tra i livelli effettivi degli indicatori di qualità del servizio di trasmissione e i livelli obiettivo, si applica una fascia di franchigia pari a:

- a) il 10% in più o in meno rispetto al livello obiettivo, per l'indicatore *Energia non fornita di riferimento*;
- b) il 5% in più o in meno rispetto al livello obiettivo, per l'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN*.

Qualora la differenza tra il livello effettivo di un indicatore e il livello obiettivo rientri nella suddetta fascia di franchigia, tale differenza si considera pari a zero.

- 9.2 L'ammontare totale degli incentivi di cui all'articolo 8 non può eccedere, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, un ammontare pari a 2% dei ricavi annui riconosciuti per il servizio di trasmissione.
- 9.3 L'ammontare totale delle penalità di cui all'articolo 8 non può eccedere, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, un ammontare pari a 1,5% dei ricavi annui riconosciuti per il servizio di trasmissione.
- 9.4 Per l'anno 2010, qualora non risultino raggiunti i livelli obiettivo assegnati, il pagamento di un terzo della penalità di cui all'articolo 8 è differito in una rata da versare alla Cassa conguaglio del settore elettrico l'anno seguente. Qualora nell'anno seguente venga raggiunto il livello obiettivo assegnato per l'indicatore a cui è relativa la penalità, questa è ridotta in misura pari alla rata differita.

Articolo 10

Valorizzazione dei servizi resi dalle imprese distributrici per la continuità

- 10.1 Per disalimentazioni che non costituiscono incidenti rilevanti e che interessano impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT direttamente connessi alla RTN, si definisce "mitigazione" la differenza tra l'energia non fornita valutata come prodotto tra il valore della potenza interrotta (attraverso la misura del flusso di potenza, nell'intervallo di tempo immediatamente precedente la disalimentazione, nell'impianto presso cui è fornito il servizio di mitigazione) e la durata della disalimentazione e l'energia non fornita valutata come previsto dal Documento A.54, a parità di carico di riferimento durante la durata di disalimentazione.
- 10.2 A decorrere dal 2009, i servizi di mitigazione sono valorizzati a un valore unitario pari a 10.000 euro/MWh. La regolazione di queste partite avviene direttamente tra Terna e le imprese distributrici interessate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i servizi di mitigazione resi.
- 10.3 In caso di episodi di mancato adempimento, entro livelli di servizio concordati tra Terna e le imprese distributrici, di ordini di apertura e chiusura di linee attraverso sistemi di teleconduzione o telecontrollo in occasione di disalimentazioni (inclusi gli incidenti rilevanti), gli ammontari dei servizi di mitigazione sono decurtati in questa ragione:
 - a) riduzione di un quarto per il primo episodio;
 - b) riduzione di due terzi per il secondo episodio;
 - c) annullamento per più di due episodi.

Gli episodi di cui al presente comma sono segnalati tempestivamente da Terna all'impresa distributtrice interessata, e con rendicontazione annuale all'Autorità in

occasione della comunicazione dei dati di qualità del servizio di trasmissione di cui al comma 6.2. E' fatta salva ogni conseguenza, incluso l'avvio di procedimenti sanzionatori.

- 10.4 Gli ammontari relativi ai servizi di mitigazione concorrono alla valutazione del rispetto del tetto massimo per le penalità di cui al comma 9.3. Qualora tale tetto sia superato, Terna ne dà comunicazione all'Autorità in modo che la cifra eccedente sia considerata nel provvedimento di chiusura del procedimento annuale relativo alla regolazione incentivante della continuità del servizio per le imprese distributrici.
- 10.5 Entro l'anno 2008 Terna e le imprese distributrici direttamente connesse alla RTN definiscono di comune intesa le procedure per la determinazione operativa dei valori di mitigazione. Terna predispone un allegato al Documento A.54 conforme a tale intesa e lo presenta all'Autorità per l'approvazione. Entro la stessa scadenza, Terna e le imprese distributrici definiscono di comune intesa i livelli di servizio a cui sono tenute le imprese distributrici nell'esecuzione di ordini di apertura e chiusura di linee attraverso sistemi di teleconduzione o telecontrollo in occasione di disalimentazioni e ne danno comunicazione congiunta all'Autorità. In mancanza di quanto sopra previsto, l'Autorità decide con proprio provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2009; in tal caso, la decorrenza di cui al comma 10.2 è posticipata all'anno 2010.

Articolo 11

Compartecipazione di Terna ai rimborsi ai clienti connessi a reti di distribuzione MT e BT

- 11.1 A decorrere dal 2008, Terna è tenuta al pagamento delle quote di penalità o rimborsi ai clienti connessi alle reti di distribuzione MT e BT nei casi previsti dai commi 34.9 e 46.2 del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, con le modalità e nei limiti e termini previsti dal medesimo Testo integrato.

Tabelle

Tabella 1 – Funzione di limitazione dell'indicatore *ENSR*

Energia non fornita [MWh]	Energia non fornita di riferimento [MWh]
250	250
1.000	500
2.250	750
> 2.250, fino a 40.000	750

Per valori intermedi tra quelli indicati, si adotta la seguente interpolazione:

$$ENSR \text{ [MWh]} = 250 \text{ MWh} * (ENS \text{ [MWh]} / 250)^{1/2}$$

Tabella 2 – Valori del parametro C_{NDU} per fasce dell'indicatore *NDU*

Livello effettivo dell'indicatore NDU	Parametro C_{NDU} (euro/MW/disal.)
Fino a 0,18 disalimentazioni/utente	1.000
Tra 0,18 e 0,30 disalimentazioni/utente	3.000
Tra 0,30 e 0,45 disalimentazioni/utente	5.000
Più di 0,45 disalimentazioni/utente	8.000